



PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA

GREGORIANUM

R. W. NUTT, *Sacerdotal Character and the Munera Christi*

L. OVIEDO, *Por una recuperación de la dimensión apologética*

R. KÜHN, *Johanneische Ur-Intelligibilität*

L. MFOUAKOUE, *L'homme et sa condition frontalière*

L. ROJKA, *Personal Integrity*

G. AULETTA, *Perché la scienza è importante per la filosofia?*

SPIRITUALITÀ E TEOLOGIA

M. RUIZ JURADO, *El instituto de espiritualidad de la Gregoriana*

J. SERVAIS, *Théologie et spiritualité*

K. H. NEUFELD, *Herz Jesu*



Roma 2009 - 90/2

JURIDICA

CARLO FABRIS, *Fare verità nella carità. Prospettive canonistiche inerenti la Communicatio in sacris sacramentale*, prefazione di TARCISIO BERTONE, Siena: Cantagalli, 2007; pp. 335. € 23,00. ISBN 978-88-8272-3378.

L'A. è alla sua opera seconda e, pur nella diversità della tematica (la prima: *Il presbitero ministro della cresima? Studio giuridico teologico pastorale*, Padova 1997), si evidenzia un analogo ambito tematico (il diritto canonico, con attenzione alla liturgia e alla pastorale), un medesimo stile (che non disdegna le sottolineature personali) e un identico afflato (tensione per uno *ius condendum* più efficace).

La tematica molto vasta della *communicatio in sacris* è svolta dall'A. nell'intento di offrire al lettore una rassegna sulla comune partecipazione ai sacramenti, promettendo un futuro studio sulla «*communicatio in sacris* extrasacramentale» (29).

In realtà la partizione della materia non avviene in modo uguale per ciascuno dei sette sacramenti e neppure proporzionalmente al coinvolgimento oggettivo dei singoli sacramenti nella problematica della *communicatio in sacris*. L'A. dedica, secondo i propri interessi, maggiore o minore spazio ai singoli sacramenti. Dopo una congrua trattazione (35-62) riservata a penitenza, Eucaristia e unzione degli infermi, giustificata pare dalla normativa che soprattutto ad essi afferisce nel can. 844, in poche pagine (63-74) si accenna alla *communicatio in sacris* in rapporto al battesimo, alla confermazione, all'ordine e al matrimonio: un cenno, ovviamente, sufficiente a giustificare una rassegna sui sette sacramenti, più che a dar ragione delle formidabili questioni attinenti alla comune partecipazione dei cristiani a questi ultimi sacramenti. La massima parte del testo è dedicata ai matrimoni misti (77-249), prima quanto alla licenza necessaria per il cattolico che intende contrarre matrimonio misto (77-179), poi quanto alla forma canonica (e liturgica) della loro celebrazione (181-249). La trattazione si limita ai matrimoni misti in senso proprio, ossia matrimoni tra battezzati appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali diverse (cf. can. 1124) ed è giustificata formalmente dalla considerazione che nel matrimonio misto si avrebbe un caso di *communicatio in sacris*. Dopo un breve passaggio sul diritto penale concernente la *communicatio in sacris* (253-260), l'A. si dedica ad una non breve sezione (263-311), in cui intende presentare, in uno sguardo d'insieme, «linee valutative e qualche proposta».

L'*animus* con il quale l'A. affronta la complessa materia è chiaramente avvertibile dal titolo dell'opera nonché dai frequentissimi richiami di cui l'A. appassionatamente dissemina l'opera. Egli avverte che la pubblicistica e l'opinione pubblica sul tema della *communicatio in sacris* si pone in un atteggiamento favorevole e compiacente: è il «nuovo». Di conseguenze il punto prospettico da cui l'A. intende considerare la materia è dialettico: quanto la normativa e la tradizione (il «vecchio» 89. 272) propone a tutela della verità e della fede. La puntuale considerazione della normativa (soprattutto: cann. 844 e 1125-1127) è soprattutto destinata a evidenziare e a far emergere quanto spesso è sistematicamente omissivo, sottovalutato o emarginato a favore del «nuovo».

Costante punto di riferimento dell'A. nella lettura della normativa sono pertanto alcuni testi conciliari: UR 11 («Niente è più alieno dall'ecumenismo, quanto quel falso irenismo, dal quale ne viene a soffrire la purezza della dottrina cattolica e ne viene oscurato il senso genuino e preciso»); UR 8 («La comunicazione nelle cose sacre non la si

deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani»); OE 26 («La comunicazione in cose sacre che offende l'unità della Chiesa o include la formale adesione all'errore o il pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina»).

Da questa prospettiva, dichiaratamente dialettica, l'A. giunge ad alcune conclusioni coerenti. Egli sostiene, per esempio, che le garanzie da richiedere al fedele cattolico che intende contrarre matrimonio misto e da valutare dall'autorità ecclesiastica competente al fine di concedere la licenza, non possono non coinvolgere la stessa parte non cattolica, ben oltre la semplice informazione cui sembrerebbe ristretto il prescritto del can. 1125, 2°-3° (cf. es. 125. 283-284); mette in guardia sull'automaticità della dispensa dalla forma canonica nei matrimoni misti (can. 1127, §§ 1-2; cf. es. 283), a favore di una valutazione sinergica della licenza per il matrimonio e della medesima dispensa, che possono favorire nel singolo caso la tutela della fede (cf. 293-294); dichiara apertamente la distanza tra la gravità della legge divina che proibisce la *communicatio in sacris* «che include la formale adesione all'errore o il pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo», e l'abituale tenuità del diritto canonico positivo posto a tutela di una legge divina così impegnativa; conferma che, in seguito alla dispensa dell'Ordinario del luogo dalla forma canonica nei matrimoni misti, rimane eccezionale l'accesso alla forma celebrativa civile, adombrato sotto il comma «salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis» (can. 1127, § 2); ripete con «quasi tutti i documenti ufficiali in materia» (113 n. 17) che i matrimoni misti non sono da incoraggiare, per i pericoli e i rischi che comportano.

Il punto dialettico di prospettiva dell'A. non scade mai a spirito di parte e non indulge mai a polemica. Lo impedisce l'afflato pastorale che anima la trattazione, in cui il fine è sempre ben chiaramente inteso, ossia il bene delle anime compreso in senso integrale, ossia con la necessaria considerazione della tutela della verità. È però vero che questo esercizio dialettico necessario, operato dal canonista, potrebbe contribuire ad ingenerare il pregiudizio secondo il quale la disciplina giuridica sia deputata istituzionalmente nella Chiesa a frenare e a mettere in guardia dai pericoli. Ciò solo in parte è dovuto alla natura del diritto canonico, meticoloso nel difendere i diritti di tutte le parti in gioco e tutti i beni in esso coinvolti; per il resto è dovuto a una frequente dimenticanza nella pubblicistica di altre discipline dell'equilibrio dovuto dal bilanciamento di diversi e opposti principi.

L'opera si presenta nella forma principale di esegesi del dato codiciale per far emergere le cautele da mettere in atto nella *communicatio in sacris*. Una particolare attenzione è riservata ai documenti della Conferenza Episcopale Italiana, tra i quali soprattutto emergono il *Decreto generale sul matrimonio* e il *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia* (oggetto anche di qualche rilievo critico: cf. es. 169-170 n. 167. 176. 233). Il Codice dei canoni delle Chiese orientali è considerato soprattutto nella questione sulla valenza del ministro sacro nella forma canonica.

Dal momento che le questioni canoniche coinvolte spesso sono formidabili, l'A. si affida frequentemente in esse alle opinioni di canonisti di provata autorità, riferite, riportate o citate in molti casi alla lettera. Questo modo di procedere provoca a volte la giustapposizione di opinioni diverse, non sempre ricondotte a sintesi. Frequenti sono le ripetizioni che, se possono anche infastidire il lettore che legge il testo in forma continua, possono invece giovare al lettore che compulsi l'opera per risolvere un determinato dubbio pastorale o canonistico e trova in ogni sezione quegli ammonimenti generali che tanto stanno a cuore all'A.

All'attenzione dell'A., solitamente sollecita dei paralleli con il Codice dei Canoni Orientali, andrebbero aggiunti due riferimenti che parrebbero opportuni. Il primo attiene alla diversa formulazione della terza condizione «richiesta per la *communicatio in sacris*» nel can. 844, ossia «quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent» (51-52): il can. 671, § 4 CCEO richiede significativamente al riguardo che «circa eadem sacramenta fidem manifestent fidei Ecclesiae catholicae consentaneam». L'altro attiene alla rigida disposizione del can. 835 CCEO, che riserva alla Sede Apostolica e al Patriarca la dispensa dalla «forma celebrationis matrimonii iure praescripta», comprensiva, pertanto, anche del *ritus sacer*. sarebbe stata opportuna la valutazione dell'applicazione al riguardo del can. 1538, § 2 CCEO.

L'intento che l'A. si proponeva, esporre la normativa sulla *communicatio in sacris* «nella verità e nella carità», ossia nella valorizzazione degli elementi comuni e nella considerazione delle differenze, pare raggiunto: «E questo proprio perché la carità non sopporta finzioni» (158).

GIAN PAOLO MONTINI

LUIGI BONANATE – ROBERTO PAPINI (edd.), *Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008)*, Bologna: Il Mulino (Persona 4), 2008; pp. 553. € 40,00. ISBN 978-88-15-12823-2.

Le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme a été à l'origine de nombreux travaux et congrès. Les populations prennent en effet conscience de l'impasse dans laquelle semble engagée l'humanité et du besoin de réévaluer nombre d'idées reçues du fait des obstacles rencontrés pour l'instauration d'une paix universelle fondée sur une justice sociale dont le contenu serait agréé par tous; or cette aspiration des populations, bien qu'elle semble irrésistible, se heurte aux intérêts particuliers des Etats et aux traditions apparemment inconciliables de chaque culture. Tel est le défi devant lequel se trouvent les sociétés contemporaines; les auteurs de cet ouvrage affirment qu'il peut être relevé en débarrassant la Déclaration de 1948 des interprétations individualistes qui lui ont été données et en tirant les conséquences de ce qui constitue son originalité: la reconnaissance par les gouvernements et l'opinion, et cela pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'une même «dignité» est «inhérente» à tous les êtres humains en dépit de leurs cultures différentes. La valeur de ce principe avait déjà été confirmée en 1945 par la chute du nazisme; elle a été vérifiée quarante plus tard par celle du communisme; elle permet d'entrevoir celle du troisième totalitarisme, le libéralisme qui réduit tant de peuples à une «misère imméritée» tant matérielle que spirituelle. En élevant cette affirmation au rang d'une conviction, la Déclaration de 1948 a indiqué quel était le principe de cohésion de la société mondialisée qui restait à construire. Cet ouvrage ne regarde pas seulement le chemin parcouru depuis 1948; il ouvre sur l'avenir en permettant de comprendre pourquoi et comment le concept de «dignité inhérente» constitue la norme supérieure auxquels les divers courants sociaux doivent se référer pour respecter mutuellement le contenu des valeurs dont ils se réclament. Trois sections divisent cet ouvrage: la genèse de la théorie des droits de l'homme, le conflit culturel auquel elle donne lieu, son évolution avec la révision des anciens droits et l'apparition de nouveaux droits.

I. La première partie de l'ouvrage offre un éclairage exceptionnel sur la genèse des